

P20.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura riporta le modalità operative di Codex S.r.l. nella gestione delle deroghe previste dalla normativa sia comunitaria che nazionale vigente nell'ambito della produzione biologica.

La presente procedura viene resa pubblica attraverso il sito istituzionale www.codexsrl.it

P20.2 - MODALITÀ DI RICHIESTA E CONCESSIONE DELLE DEROGHE

Le richieste di deroga di competenza di Codex S.r.l. devono essere trasmesse, in forma scritta, dall'operatore e dal gruppo di operatori a Codex S.r.l. prima dell'attuazione di quanto previsto dalle stesse.

Tali richieste devono riportare le seguenti informazioni:

- il/i paragrafo/i della norma, comunitaria e/o nazionale, che prevede/dono la/e deroga/ghe richiesta/e;
- la/e motivazione/i della/e deroga/ghe richiesta /e;
- la documentazione a supporto della deroga/ghe richiesta/e.

Codex S.r.l. esamina le richieste e, qualora lo ritiene necessario, può chiedere all'operatore ed al gruppo di operatori ulteriore documentazione integrativa per accertare e/o motivare la/e situazione/i oggetto/e di deroga.

L'esito delle richieste di deroga (favorevole o non favorevole con relativa motivazione) di competenza di Codex S.r.l. viene ratificato dall'Organo Collegiale di Delibera di Codex S.r.l. attraverso un "parere" che viene comunicato direttamente all'operatore e/o al gruppo di operatori richiedente e alle Regioni o Province autonome di competenza per il territorio, qualora previsto dalla normativa cogente.

Nel caso di specifiche disposizioni da parte delle Regioni o Province autonome su alcune deroghe (modalità di richiesta, documentazione integrativa a supporto, modalità di rilascio e di comunicazione alla competente Autorità), gli operatori ed i gruppi di operatori ricadenti nei relativi territori di pertinenza devono osservarle direttamente.

A livello procedurale Codex S.r.l. avvia l'iter di gestione della deroga, secondo quanto dettagliatamente previsto dal Regolamento UE n. 848/2018, successive modifiche ed integrazioni, compresi atti esecutivi e delegati e Decreti nazionali applicativi con successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del MIPAAF, delle Regioni e delle Province Autonome.

P20.3 - GESTIONE DELLE DEROGHE

Codex S.r.l., attraverso il sistema informatico aziendale CODINFO, tiene la registrazione ed il relativo monitoraggio delle deroghe adottate dall'operatore / gruppo di operatori.

Per le deroghe concesse ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018, Allegato II, parte II, punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4 il sistema di registrazione tiene conto almeno delle seguenti informazioni:

- a) denominazione comune e denominazione scientifica;
- b) razze e linee genetiche;
- c) finalità produttive: carne, latte, uova, duplice finalità o riproduzione;
- d) numero totale di animali oggetto della deroga;
- e) motivazioni della deroga: mancanza di animali adatti o altri motivi.

Tali registrazioni vengono trasmesse alle autorità, su loro specifica richiesta.

P20.3.1 – RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DI UN PERIODO PRECEDENTE LA NOTIFICA (ARTICOLO 10(3)(B) DEL REGOLAMENTO UE N. 848/2018 E ARTICOLO 1(1)(2) DEL REGOLAMENTO UE N. 464/2020).

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 e 2 del Regolamento UE n. 464/2020, l'autorità competente a cui l'operatore / il gruppo di operatori, deve presentare l'istanza per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica come facente parte del periodo di conversione è la Regione territorialmente competente.

Qualora più Regioni sono coinvolte in una stessa istanza di riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, la Regione competente dove è stata presentata la Notifica trasmette la documentazione ricevuta alla/e altra/e Regione/i interessate dall'istanza. Questa/e ultima/e, ciascuno per propria competenza territoriale e nei termini stabiliti, autorizzano o meno il riconoscimento, dandone comunicazione all'operatore / gruppo di operatori, per conoscenza alle altre Regioni coinvolte ed a Codex S.r.l.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in assenza di specifico riscontro da parte della/e Regione/i territorialmente competente/i, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241 del 07/08/1990 o salvo diversi termini stabiliti dalla/e autorità coinvolta/e.

In applicazione all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 464/2020 ed all'Allegato 3, punto 1 del D.M. n. 0229771/2022, l'istanza che l'operatore / gruppo di operatori inoltra alla Regione competente dove è stata presentata la Notifica, deve contenere:

- 1) Ragione sociale e CUAA dell'operatore / gruppo di operatori.
- 2) Copia estratti di mappa catastali che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto dell'istanza di riconoscimento retroattivo.
- 3) Descrizione degli appezzamenti e delle particelle catastali interessate, con le relative colture praticate.
- 4) Indicazione della data di fine conversione delle single particelle catastali, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento UE n. 848/2018.
- 5) Indicazione della data di fine conversione delle single particelle catastali richiesta ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 3 del Regolamento UE n. 848/2018.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P20	02 / 25.11.2022	01.01.2023	1 di 3

- 6) Copia delle schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici e le schede di magazzino atti a verificare acquisti dei mezzi tecnici, nel caso in cui la richiesta è in applicazione al punto a) del paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento n. 848/2018 *“gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica”*.
- 7) Una relazione tecnica asseverata, nel caso in cui la richiesta è in applicazione al punto b) del paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento UE n. 848/2018 *“l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.”*.

Nel caso in cui la richiesta è in applicazione al punto b) del paragrafo 3 dell'art. 10 del Regolamento UE n. 848/2018:

- Codex S.r.l. acquisita copia dell'istanza, completa della documentazione sopra specificata, trasmette all'operatore / gruppo di operatori un preventivo economico relativo alla gestione della richiesta di riduzione del periodo di conversione.
- Codex S.r.l. alla ricezione dell'accettazione del preventivo, provvede ad effettuare la seguente attività:
 - a) Controllo fisico presso l'operatore / gruppo di operatori, al fine di:
 - i. effettuare un'analisi dei rischi per valutare se un appezzamento oggetto dell'istanza di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell'estensione della superficie totale a cui si riferisce l'istanza e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto dell'istanza;
 - ii. verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo
 - iii. a seguito dell'analisi dei rischi di cui al punto precedente (ii) che determini il sospetto di potenziali rischi di contaminazione, prelievo di campione da sottoporre ad analisi multiresiduale e/o mirata;
 - iv. qualsiasi altro documento pertinente e ritenuto necessario per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo.
 - b) Dichiarazione che indica se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifica l'inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo.

La documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) è trasmessa al richiedente. Se il richiedente delega Codex S.r.l. per la trasmissione della documentazione all'autorità regionale competente, viene trasmessa alla Regione territorialmente competente.

P20.3.2 – INTRODUZIONE DI ANIMALI NON BIOLOGICI

Ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.3.4.3 del Regolamento n. 848/2018, in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 4.1).

Ai sensi nell'allegato II, Parte II, punto 1.3.4.4 del Regolamento, nel caso di indisponibilità di animali biologici che riescano a soddisfare le esigenze qualitative o quantitative possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni previste all'allegato II, Parte II, punti 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2, 1.3.4.4.3 del Regolamento (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 4.2).

Ai sensi nell'allegato II, Parte II, punto 1.3.4.4 del Regolamento, nelle more dell'adozione dei sistemi di raccolta dati di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici l'operatore o gruppo di operatori mette a disposizione delle Autorità competenti e di Codex S.r.l. la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici, costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 4.3).

La verifica della disponibilità di animali biologici è svolta tenendo in considerazione il rispetto delle condizioni di benessere animale e in particolare quanto previsto all'allegato II, Parte II, punto 1.7.6 del Regolamento (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 4.4).

Ai sensi nell'allegato II, Parte II, punto 1.3.4.4.3 del Regolamento l'Autorità competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione è la Regione competente per territorio (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 4.5) secondo la seguente procedura:

- L'operatore o gruppo di operatori, interessato alla concessione della deroga di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.3.4.4.3 del Regolamento, inoltra domanda a Codex S.r.l. che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'Autorità competente.
- L'Autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, accoglie e/o rigetta l'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.”

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P20	02 / 25.11.2022	01.01.2023	2 di 3

Ai sensi dell'allegato II, Parte III, punto 3.1.2.1 lettera e) del Regolamento è autorizzata l'introduzione ai fini di ingrasso in una unità di produzione biologica di novellame non biologico. Tale autorizzazione è concessa solo una volta ed è valida per massimo due anni consecutivi calcolati a partire dall'anno in cui l'azienda usufruisce per la prima volta di questa deroga (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 4.7).

P20.3.3 – UTILIZZO DI MANGIMI PROTEICI NON BIOLOGICI

Ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.9.3.1, lettera c e punto 1.9.4.2, lettera c) del Regolamento UE n. 848/2018, nelle more dell'adozione di una banca dati sui mangimi proteici biologici, è autorizzato l'impiego di mangimi proteici non biologici per una percentuale massima del 5% nell'arco di 12 mesi (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 5.1).

Ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.9.3.1, lettera c e punto 1.9.4.2, lettera c) del Regolamento UE n. 848/2018, l'operatore / gruppo di operatori mette a disposizione delle Autorità competenti e di Codex S.r.l. la documentazione comprovante il fatto che i mangimi proteici non biologici impiegati sono prodotti o preparati senza solventi chimici.

P20.3.4 – STABULAZIONE IN PICCOLE AZIENDE

La stabulazione fissa ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.7.5 del Regolamento UE n. 848/2018 è autorizzata (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punto 6.1) nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, a condizione che:

1. essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo;
2. quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

P20.3.5 – UTILIZZO DI CERA NON BIOLOGICA

Al fine di verificare la mancata disponibilità di cera prodotta biologicamente di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.2.2, lettera f), i) del Regolamento UE n. 848/2018, l'operatore / gruppo di operatori deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e di Codex S.r.l. idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità costituita (D.M. n. 0229771/2022, articolo 9, punti 7.1, 7.2, 7.3) da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.

La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata, di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.2.2, lettera f), i) del Regolamento deve essere supportata da risultati analitici.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P20	02 / 25.11.2022	01.01.2023	3 di 3